

**STATUTO
DELLA FONDAZIONE
PIEMONTE INNOVA
(già Fondazione Torino Wireless)**

Titolo I

Articolo 1 - Denominazione e Fondatori

1. E' costituita una Fondazione denominata "**Fondazione PIEMONTE INNOVA**" (già Torino Wireless), che potrà essere indicata senza vincolo di rappresentazione grafica.
2. Sono Fondatori i seguenti Enti:
 - la Città Metropolitana di Torino (già Provincia di Torino);
 - la Città di Torino;
 - la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Torino;
 - l'Unione Industriali di Torino;
 - Finpiemonte S.p.A.;
 - Politecnico di Torino;
 - Università degli Studi di Torino;
 - Fondazione LINKS - Leading Innovation & Knowledge for Society (già Istituto Superiore Mario Boella);
 - Stellantis N.V. (già FIAT S.p.A.);
 - TIM S.p.A. (già Telecom Italia S.p.A.);
 - STMicroelectronics S.r.l.;
 - Leonardo S.p.A. (già Alenia Aeronautica S.p.A. e già Alenia Aermacchi S.p.A.);
 - Intesa Sanpaolo S.p.A." (già Sanpaolo IMI S.p.A.);
 - UniCredit S.p.A. (già Unicredito Italiano S.p.A.).
3. Mediante modifica del presente statuto possono assumere la qualifica di Fondatori altri soggetti che vengano riconosciuti come tali a norma del presente statuto.

Articolo 2 - Sede

La Fondazione ha sede in Torino.

Articolo 3 - Scopo

1. La Fondazione non ha fini di lucro ed è legalmente riconosciuta dall'autorità governativa competente ai sensi di legge.

2. La Fondazione ha lo scopo di promuovere l'animazione e lo sviluppo di un distretto tecnologico inteso quale ambito geografico e socio-economico, nella specie costituito nella Regione Piemonte, in cui viene attivata una strategia di rafforzamento delle attività di ricerca e di sviluppo nel settore ICT e sul digitale, nonché di accelerazione dell'insediamento e della crescita delle iniziative imprenditoriali afferenti il medesimo settore.

Per "ICT" " si intendono le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, in via esemplificativa e non esaustiva si intendono le tecnologie relative a: (i) dispositivi elettronici ed ottici, componenti base per lo sviluppo di sistemi e sotto-sistemi a base elettronica per permettere telecomunicazioni, acquisizione di dati e trattamento dell'informazione; (ii) tecnologie "wireless", ovverosia sistemi ed applicazioni radiomobili e satellitari per applicazioni della voce e di dati; (iii) tecnologie "wireline", ovverosia sistemi ed applicazioni per lo scambio su cavo di voce e di dati; (iv) tecnologie "multimedia", ovverosia sistemi ed applicazioni orientati al trattamento di immagini e di suoni da immagazzinare o da trasmettere; (v) tecnologie "SW", ovverosia sistemi operativi, linguaggi ed applicativi che abilitano le funzioni di acquisizione e gestione dei dati, nonché di trasmissione ed elaborazione dell'informazione, nonché sistemi avanzati per la modellazione, simulazione, previsione fino a sistemi di intelligenza artificiale.

3. La Fondazione, sia nel territorio piemontese (anche con riferimento al distretto tecnologico) sia nell'intero territorio nazionale ed internazionale, ha altresì lo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, ogni iniziativa ritenuta opportuna per favorire la nascita e lo sviluppo di imprese operanti nel settore ICT e per promuovere presso imprese, operanti in settori diversi dall'ICT, l'adozione e lo sviluppo di tecnologie ICT e digitali che possano migliorare l'efficienza, le prospettive e l'economicità della relativa attività di impresa, tra cui, in via esemplificativa, le seguenti iniziative:

(i) la realizzazione di attività di ricerca, studio e analisi delle modalità di diffusione e disseminazione e delle modalità di applicazione e realizzazione nell'ambito delle imprese delle conoscenze e tecnologie nel campo delle ICT in Italia e nel mondo; le ricerche e gli studi si rivolgeranno in particolare all'analisi dei modelli di business applicati, allo sviluppo di nuovi e innovativi modelli di business, allo sviluppo di nuovi approcci di valutazione della fattibilità del processo di applicazione delle scoperte tecnologiche nel campo delle ICT e alla ricerca e sviluppo di nuovi modelli e progetti di test sperimentali nel campo dell'applicazione delle tecnologie e dei servizi ICT; nel quadro dell'attività di ricerca e di diffusione dei suoi risultati potranno essere realizzati a Torino, in Italia ed all'estero, studi, ricerche, convegni, pubblicazioni;

(ii) l'elaborazione delle linee strategiche di indirizzo per lo sviluppo e l'adozione delle tecnologie ICT e digitali e di supporto anche ai soggetti che partecipano a vario titolo alla Fondazione per azioni di programmazione di iniziative di ricerca e innovazione;

(iii) l'espressione di motivate valutazioni, al Ministero dell'Università e della Ricerca, agli altri Ministeri o ad altri Enti pubblici nazionali o locali ai fini della redazione dei bandi per la concessione di misure di sostegno alla ricerca scientifica e industriale, alla connessa formazione, alla diffusione delle tecnologie ed allo sviluppo precompetitivo, nel settore industriale ICT e nei settori industriali, diversi dall'ICT, finalizzate all'adozione e allo sviluppo di tecnologie ICT e digitali innovative, volte a favorire la crescita competitiva;

(iv) la previsione dei *trend* tecnologici e l'identificazione dei settori a più alto potenziale di sviluppo d'imprenditoria tecnologica;

(v) la promozione ed il sostegno di programmi e di progetti di studio e di ricerca, nonché di trasferimento tecnologico di interesse in particolare delle micro, piccole e medie imprese (m.p.m.i.).

4. La Fondazione ha altresì lo scopo di promuovere e sostenere processi di sviluppo di innovazione, anche finalizzati a favorire l'adozione e l'utilizzo di tecnologie ICT e digitali da parte di organizzazioni private e pubbliche. Ai fini di tale attività la Fondazione può, tra l'altro, svolgere attività di servizio, ricerca, studio e analisi di modelli innovativi di sviluppo per le comunità locali, regionali e nazionali, nonché la promozione ed il sostegno di iniziative di supporto alla transizione digitale e verde delle imprese, degli enti ed infine di tutti i soggetti interessati.

5. Per il perseguimento del proprio scopo la Fondazione può altresì svolgere ogni ulteriore attività complementare e strumentale, ivi espressamente inclusi:

- la acquisizione delle strutture occorrenti al proprio funzionamento;
- la promozione di ricerca scientifica ed industriale, della connessa formazione nonché della diffusione delle tecnologie derivanti da tali attività;
- l'incentivazione e la promozione delle iniziative ritenute meritevoli, eventualmente - ed anche solo indirettamente - tramite la costituzione o la promozione di fondi di *venture capital* per gli scopi di cui al presente articolo, nonché la promozione di acceleratori industriali o altre iniziative utili allo sviluppo di impresa sui settori ICT, digitale o che usano tali tecnologie come leva strategica per la propria competitività.
- la stipula di convenzioni, accordi e/o contratti di collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali che operino nei processi di sviluppo dell'innovazione e dell'ICT e del digitale, o che abbiano interesse allo sviluppo delle imprese tramite le tecnologie ICT e digitali innovative, nel quadro di favorire la crescita competitiva;
- la collaborazione con quei tutti i soggetti, pubblici e privati, che, operando nell'ambito dello sviluppo, dell'adozione e dell'utilizzo di tecnologie ICT e digitali, posseggano finalità analoghe, simili o compatibili con quelle della Fondazione;

6. La Fondazione potrà costituire e/o partecipare a società di capitali con scopo di lucro a

condizione che queste abbiano attività conformi, connesse o strumentali, al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione.

Articolo 4 - Principi

1. La Fondazione individua i soggetti destinatari delle attività di cui al punto 3.3. nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità, tramite procedure selettive basate su criteri predeterminati dal Consiglio di Amministrazione e diffusi con adeguate forme di pubblicità, nel rispetto delle vigenti norme di legge.
2. Al fine di assicurare l'attuazione di quanto previsto dal precedente punto 4.1 il Consiglio di Amministrazione approverà appositi regolamenti sia di carattere generale sia specifici per i singoli settori di intervento.
3. La Fondazione assicurerà il rispetto dei principi e delle regole di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2 anche da parte di eventuali società controllate e/o incaricate di attività delegate.

Titolo II

Articolo 5 - Organi

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Presidente della Fondazione;
 - c) il Vice Presidente della Fondazione;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) l'Assemblea Ordinaria dei Contributori.

Articolo 6 - Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri.
2. Quattro consiglieri sono nominati, uno ciascuno: i) dal Ministero dell'Università e della Ricerca, ii) dalla Regione Piemonte, iii) dalla Città di Torino e iv), dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Torino. Un ulteriore consigliere è nominato dall'Assemblea Ordinaria dei Contributori con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12. Possono essere nominati o cooptati quali consiglieri, compatibilmente con le leggi vigenti, anche soggetti che ricoprono pubbliche cariche quali ad esempio gli Assessori regionali, provinciali e comunali.
3. Qualora l'Assemblea Ordinaria non provveda alla nomina del consigliere di sua competenza nonostante due successive convocazioni, vi provvederanno congiuntamente il Ministero dell'Università e della Ricerca, la Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino, la Città di Torino e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura

di Torino.

4. Il Consiglio resta in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per esprimere il suo avviso sul bilancio consuntivo del terzo esercizio. In difetto di tempestiva nomina da parte dell'Ente interessato, restano in carica temporaneamente i consiglieri già nominati finché l'Ente interessato non avrà nominato il nuovo consigliere, il quale resterà in carica per il tempo residuo in cui rimarrà in carica il nuovo Consiglio.

5. Ciascun consigliere nominato dovrà accettare per iscritto la carica entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della nomina avuta dal Presidente della Fondazione. In caso di mancata accettazione entro detto termine si intenderà che abbia voluto rifiutare la carica e pertanto l'organo rispettivamente competente a termini del presente statuto dovrà provvedere ad una nuova nomina.

6. Qualora qualcuno dei consiglieri venga a cessare dalla carica anteriormente alla sua scadenza per qualsiasi ragione il soggetto o i soggetti che lo aveva(no) nominato provvede(no) alla sostituzione. Nel caso di nomina avvenuta ai sensi del precedente punto 6.3, competente alla nomina del sostituto è l'Assemblea Ordinaria.

In tal caso il nuovo consigliere scade insieme con i consiglieri in carica all'atto della sua nomina.

Articolo 7 - Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente oppure, in ogni caso di impedimento, dal Vice Presidente o, in ogni caso di impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano d'età.

2. Esso si riunisce almeno quattro volte all'anno e comunque ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o sia richiesto da almeno due componenti in carica.

3. L'avviso di convocazione deve essere inviato tramite lettera raccomandata ovvero tramite posta elettronica certificata ovvero con altri mezzi equivalenti ed idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento (telegramma, fax, email, ecc.) ai Consiglieri e ai Revisori dei Conti almeno una settimana prima del giorno fissato per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Nei casi di comprovata urgenza il Consiglio può essere convocato con 48 ore di preavviso mediante posta elettronica certificata ovvero con altri mezzi equivalenti ed idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento (telegramma, fax, email, ecc.).

4. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione, che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale

alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, quest'ultimo ove nominato.

Articolo 8 - Deliberazioni del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare se è presente la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che il presente Statuto disponga diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. Il Consiglio può nominare suo segretario anche persona estranea al Consiglio stesso, dotata della dovuta idoneità professionale; questi avrà cura della redazione, su apposito libro, dei verbali delle sedute del Consiglio, che saranno sottoscritti dal Presidente e dal segretario stesso.

Articolo 9 - Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione opera le scelte fondamentali e decide le iniziative ed i programmi della Fondazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, ed a titolo esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione:

a) approva nel mese di novembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'anno successivo e nel mese di aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente; il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; sia il bilancio preventivo sia il bilancio consuntivo dovranno essere redatti in conformità ai principi o raccomandazioni vigenti in Italia con riguardo agli enti non lucrativi e, in difetto, agli schemi previsti per le società per azioni ed ai principi contabili usualmente accettati in Italia, se del caso debitamente adattati in ragione delle peculiarità derivanti dalla natura e dagli scopi della Fondazione;

b) delibera i regolamenti necessari alla gestione della Fondazione e delibera altresì il piano triennale, che dovrà essere aggiornato di anno in anno;

c) dispone l'impiego dei fondi secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;

d) decide l'accettazione dei contributi, delle erogazioni, delle elargizioni, delle donazioni, dei lasciti di valore, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili e mobili;

e) delibera sull'instaurazione e la cessazione di rapporti di lavoro;

f) delibera in merito alla stipulazione ed alla approvazione di mutui ed aperture di credito, nonché relativamente ad ogni operazione bancaria utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;

g) delibera la costituzione o l'acquisizione di partecipazioni in società di capitali con scopo di lucro che abbiano ad oggetto attività conformi, connesse o comunque strumentali al

- perseguimento degli scopi statutari della Fondazione;
- h) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici o privati;
- i) nomina il Presidente ed un Vice Presidente tra i suoi membri, potendo delegare ad essi o ad altri Consiglieri parte delle proprie attribuzioni;
- j) provvede all'istituzione, all'ordinamento, alla direzione ed al coordinamento degli uffici della Fondazione, ivi comprese eventuali rappresentanze fuori Torino;
- k) accerta l'eventuale impossibilità di perseguire gli scopi della Fondazione;
- l) può nominare e revocare un Direttore, cui può delegare, mediante procura, parte delle proprie attribuzioni ed attribuire compiti, fra i quali: (i) collaborazione all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; (ii) direzione e coordinamento degli uffici della Fondazione e del personale della stessa; (iii) coordinamento e controllo delle attività degli enti e/o dei collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione; (iv) instaurazione e cessazione dei rapporti di lavoro con riguardo a funzioni non dirigenziali; (v) compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti la gestione; (vi) ricezione di procure, anche generali, attinenti la rappresentanza dell'ente; (vii) predisposizione dei progetti del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- m) delibera in merito alla estinzione, alla proroga della durata della Fondazione ed alle proposte di modifica dello Statuto con il voto favorevole di 3/4 dei consiglieri;
- n) - accerta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 11.4.

Articolo 10 - Presidente e Vice Presidente

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina a maggioranza tra i suoi membri, con il voto favorevole dei consiglieri nominati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, dalla Regione Piemonte, dalla Città di Torino e dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Torino, il Presidente, che rimane in carica per l'intera durata del suo mandato di consigliere.

2. Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a tutti i terzi ed in giudizio;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e sovrintende ai rapporti interni tra gli organi della Fondazione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- nomina procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli;
- nomina avvocati per rappresentare in giudizio la Fondazione;
- esercita le competenze delegategli dal Consiglio di Amministrazione;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo alla ratifica del Consiglio di Amministrazione, che deve essere convocato immediatamente con procedura di urgenza entro due giorni dalla assunzione del provvedimento presidenziale.

3. Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i suoi membri, un Vice Presidente. Il Vice Presidente rimane in carica per l'intera durata del suo mandato di consigliere e coadiuva il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti. Il Vice Presidente fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente con gli stessi poteri di quest'ultimo. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

4. Il Presidente può delegare, mediante procura, i suoi compiti, in tutto od in parte, al Vice Presidente.

Articolo 11 - Assemblea Ordinaria dei Contributori

1. L'Assemblea Ordinaria dei Contributori (nel prosieguo, per brevità, "Assemblea Ordinaria") è composta da tutti i soggetti - aventi o meno la qualifica di Fondatori - che, nei tre esercizi antecedenti all'anno solare in cui si tiene la relativa Assemblea ordinaria dei Contributori, abbiano apportato alla Fondazione, in una o più soluzioni, contributi, sia sotto forma di erogazioni economiche o utilità finanziarie sia sotto forma di prestazioni di servizi, di valore superiore o uguale alla misura stabilita ai sensi del successivo punto 11.3. In caso di apporti non pecuniari, siano essi beni o servizi, la valorizzazione degli stessi è demandata al Consiglio di Amministrazione, tramite apposita deliberazione motivata. Il Consiglio di Amministrazione predispone un Albo dei Contributori nel quale iscrive tempestivamente tutti i contributi apportati alla Fondazione, ivi compresi i contributi versati in sede di costituzione, se del caso previa valorizzazione ai sensi del presente comma. L'iscrizione di ogni contributo reca menzione del soggetto o dei soggetti che l'hanno effettuato. L'iscrizione interviene solamente nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione accetti il contributo. L'iscrizione non viene effettuata se il Contributore chiede di non procedere alla stessa.

2. L'iscrizione all'Albo e la quantificazione pecuniaria degli apporti alla Fondazione ivi indicata conferiscono a ciascun contributore il diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria, nella misura di cui al successivo art. 12.2.

3. Il Consiglio di Amministrazione determina una volta l'anno la misura minima dei contributi richiesti per essere ammessi all'Assemblea Ordinaria dei Contributori; tale misura non potrà essere inferiore ai 1.000,00 Euro. La determinazione della misura minima non influenza i requisiti di ammissione ad Assemblee di cui sia già stata richiesta e/o deliberata la convocazione.

4. All'Assemblea Ordinaria dei Contributori partecipano di diritto il Ministero dell'Università e della Ricerca. Partecipano altresì il Politecnico di Torino, l'Università degli Studi di Torino, l'Università del Piemonte Orientale, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e gli enti pubblici di ricerca aventi sede legale nel territorio nazionale ed operanti in misura prevalente nel settore di attività oggetto del distretto tecnologico a condizione che nel corso della vita della Fondazione abbiano apportato alla Fondazione un contributo almeno pari

ad Euro 1.000,00; la sussistenza dei predetti requisiti viene valutata dal Consiglio di Amministrazione ai fini dell'ammissione all'Assemblea e dell'esercizio del diritto di voto.

5. L'Assemblea Ordinaria dei Contributori delibera sulla nomina di un consigliere di amministrazione su cinque e sulla nomina di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi del successivo art. 14, con il voto favorevole della maggioranza dei voti cui hanno diritto i Contributori presenti. In tali deliberazioni non possono esprimere voto il Ministero, dell'Università e della Ricerca, la Regione Piemonte, la Finpiemonte S.p.A., la Città di Torino e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Torino.

6. L'Assemblea Ordinaria delibera altresì sulle modifiche statutarie e sull'estinzione della Fondazione, con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti cui hanno diritto i Contributori e purché abbiano votato favorevolmente almeno quattro dei seguenti enti: il Ministero dell'Università e della Ricerca, la Regione Piemonte ovvero la Finpiemonte S.p.A., la Città Metropolitana di Torino, la Città di Torino, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Torino.

7. L'Assemblea Ordinaria dei Contributori può assumere deliberazioni di indirizzo e/o contenenti proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione; in particolare esprime il proprio avviso sul bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione. Tali deliberazioni non hanno natura vincolante, tuttavia nel caso di voto negativo sul bilancio consuntivo il Consiglio di Amministrazione dovrà riesaminare il bilancio approvato e se del caso riapprovarlo tenendo conto delle indicazioni dell'Assemblea.

Articolo 12 – Funzionamento dell'Assemblea

1. Ogni Contributore può intervenire nell'Assemblea Ordinaria mediante il proprio legale rappresentante o mediante un delegato. Ciascun soggetto non potrà essere titolare di più di due deleghe.

2. Ciascuno dei soggetti di cui al punto 11.1. ha diritto ad un voto ogni 1.000,00 Euro di valore dei contributi apportati alla Fondazione, nei tre esercizi antecedenti all'anno solare in cui si tiene la relativa Assemblea ordinaria dei Contributori, indicati e quantificati nell'Albo dei Contributori ai sensi dell'art. 11.1 e 11.2.

3. Nell'ipotesi in cui non abbia apportato alcun contributo o contributi di entità inferiore alla soglia minima di cui al precedente articolo 11.3., ciascuno dei soggetti di cui al punto 11.4. ha diritto di voto come se avesse versato l'importo corrispondente alla predetta soglia minima di contribuzione. In caso di contribuzione di entità superiore alla predetta soglia minima vale il criterio di cui al punto 2.

4. Le delibere sono validamente assunte, salvo che sia diversamente stabilito nel presente

statuto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti cui hanno diritto i Contributori presenti, qualunque sia il numero degli stessi e dei voti cui hanno diritto.

5. L'Assemblea Ordinaria viene convocata per nominare il Consigliere e/o Revisore di sua competenza unitamente alla convocazione per esprimere il suo avviso sul bilancio consuntivo del terzo esercizio di carica; in caso di cessazione anticipata viene tempestivamente convocata per deliberare in merito alla sostituzione.

6. L'Assemblea Ordinaria viene inoltre convocata per esprimere il proprio avviso sul bilancio consuntivo, nonché ogni qualvolta lo deliberi il Consiglio di Amministrazione o, comunque, quando vi sia la richiesta di almeno un terzo dei Contributori aventi diritto di partecipare all'Assemblea.

7. La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata ovvero tramite posta elettronica certificata ovvero con altri mezzi equivalenti ed idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento (telegramma, fax, email, ecc.) inviata a tutti coloro che ne hanno diritto a termini di statuto almeno 15 giorni prima della data in cui l'Assemblea deve tenersi e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. L'indirizzo di convocazione sarà l'ultimo indirizzo reso noto alla Fondazione mediante comunicazione scritta da ciascun soggetto avente diritto a partecipare all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione individua i soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea e preciserà in ciascuna convocazione il numero di voti spettanti a ciascun Contributore, mediante apposito calcolo ai sensi degli articoli 12.2. e 12.3.

8. L'Assemblea, una volta riunita, è presieduta dal Presidente della Fondazione che nomina un segretario con il compito di redigere un verbale della riunione. Ciascun partecipante avente diritto di voto può presentare proposte. Può presentare proposte altresì il Presidente.

Articolo 13 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. La gestione finanziaria della Fondazione è soggetta al controllo di un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre membri effettivi, di cui due, compreso il Presidente, sono nominati congiuntamente dal Ministero dell'Università e della Ricerca, dalla Regione Piemonte, dalla Città Metropolitana di Torino, dalla Città di Torino e dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Torino ed il terzo è nominato dall'Assemblea Ordinaria, nell'ambito degli iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti.

2. Il Collegio resta in carica tre esercizi, compreso quello in cui è avvenuta la nomina, e scadrà alla data dell'assemblea convocata per esprimere il suo avviso sul bilancio consuntivo del terzo esercizio. Il Collegio resta comunque in carica fino al momento in cui la maggioranza del Collegio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi membri. Ciascun membro del Collegio è rieleggibile.

3. Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci consuntivi; effettua verifiche di cassa. I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Titolo III

Articolo 14 - Patrimonio e fondo di gestione

1. Il patrimonio, come indicato nell'atto costitutivo e come ulteriormente incrementato e i contributi e le elargizioni corrisposti da soggetti pubblici e privati, con esclusione del fondo di dotazione iniziale indisponibile e di eventuali ulteriori componenti espressamente dichiarate indisponibili dal donante e/o dal Consiglio di Amministrazione, hanno il fine di garantire il funzionamento della Fondazione, la realizzazione degli scopi e la copertura di eventuali disavanzi di gestione.

2. Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal patrimonio indisponibile, costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale come da atto costitutivo della Fondazione;
- dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite dai Fondatori con espressa destinazione ad incremento del patrimonio indisponibile;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio indisponibile;
- dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate che il Consiglio di Amministrazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio indisponibile;
- dai crediti relativi alle voci che precedono;

- dal fondo di gestione della Fondazione, alimentato:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali elargizioni o contributi da parte di soggetti pubblici e privati, che non siano espressamente destinati ad incremento del patrimonio indisponibile.

Articolo 15 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 16 - Informativa

1. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, così come approvati dal Consiglio di Amministrazione, saranno inviati a tutti i soggetti contributori.

2. Il Presidente trasmette agli enti pubblici fondatori i documenti di volta in volta richiesti dai consiglieri di amministrazione da essi nominati, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione.

Titolo IV

Articolo 17 - Estinzione

1. La Fondazione ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

2. La Fondazione, oltre che per scadenza del termine, viene sciolta e posta in liquidazione per sopravvenuta impossibilità di conseguire i propri scopi, oppure per raggiungimento dello scopo di cui all'art. 3, accertati dal Consiglio di Amministrazione e previa conforme deliberazione dell'Assemblea Ordinaria, assunta con le maggioranze previste dal precedente articolo 11.6.

3. Nel caso di cui al comma 2, il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore interno per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione della Fondazione. Esperita la liquidazione la parte residua di patrimonio e di fondo di gestione sarà devoluta ad altri enti con sede in Piemonte che abbiano finalità analoghe o, comunque, non dissimili da quelle della Fondazione; in via prioritaria, detta parte residua di patrimonio e di fondo di gestione sarà devoluta, sulla base dei criteri individuati dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina del liquidatore, alla Regione Piemonte, alla Città Metropolitana di Torino, al Comune di Torino ed alla CCIAA in quanto la destinino ai medesimi fini già perseguiti dalla Fondazione.

4. La scelta dell'ente cui devolvere il patrimonio della Fondazione sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei 3/4 dei suoi componenti. Il *quorum* si computa moltiplicando algebricamente 3/4 per il numero dei consiglieri in carica ed arrotondando il risultato all'unità superiore.

Titolo V

Articolo 18 - Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento ai principi generali del diritto ed alle norme del Codice Civile.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì